COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 19/11/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/01/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso complessivo di € 576,92, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, a titolo di rimborso di "spese contrattuali e di istruttoria" non maturate, la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e delle spese di procedura per l'importo di € 20,00, nonché gli interessi legali dal giorno del reclamo.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce che le commissioni di istruttoria hanno natura *up-front* e non sono rimborsabili per espressa previsione contrattuale. Ritiene quindi inapplicabili i principi espressi dalla sentenza della CGUE cd. Lexitor stante la natura non *self-executing* della Direttiva 48/2008/CE interpretata in tale sede. Successivamente precisa che il preventivo reclamo era "*diretto ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura* recurring" e che "*non era intenzione di controparte chiedere la restituzione di oneri* up-front" sicché "*la Banca non poteva riscontrare i reclami in maniera diversa da quanto fatto*". Ne inferisce pertanto che "*non è stata messa in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso*" e che una decisione dell'Arbitro che "*dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi* up-front *– non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della* ratio *delle stesse, oltre ad andare* ultra petita".
Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, in relazione all'eccezione relativa al contenuto del reclamo formulata dall'intermediario resistente, il Collegio rileva che vi è sostanziale corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorrente in sede di reclamo e di ricorso.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*
Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.
Dalla documentazione contrattuale in atti si evince che le commissioni di istruttoria hanno natura *up front*, dal momento che remunerano attività prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento e andranno di conseguenza rimborsate, sulla scorta del richiamato orientamento, in base alla curva degli interessi.
Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*6,90%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota interessi	*39,35%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni istruttoria	*(up front)*	€ 961,53	*€ 576,92* ○	€ 378,41 ◉	○	€ 0,00	€ 378,41
○		...	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉ € 0,00	€ 0,00	€ 0
○		...	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0
○		...	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0
○		...	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 378**
interessi legali	sì

Infine, non può essere accolta la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 378,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS